

Verbale di Incontro

Il giorno 11 marzo 2015, in Arezzo

tra

- ✓ Banca Etruria Soc. Cooperativa in Amministrazione Straordinaria, di seguito BPEL, anche in qualità di Capogruppo
- ✓ Banca Federico Del Vecchio S.p.A., di seguito BFDV,
- ✓ Banca Popolare Lecchese S.p.A., di seguito BPL,
- ✓ Etruria Informatica S.r.l., di seguito E.I. ,

e

le organizzazioni sindacali aziendali, di seguito elencate


- ✓ DIRCREDITO
- ✓ FABI
- ✓ FIBA – CISL
- ✓ FISAC – CGIL
- ✓ UILCA

Premesso che:

- ✓ in data 7/2/2015 le Parti hanno sottoscritto un'intesa a conclusione della procedura sindacale avviata ex artt. 20-21 CCNL 19/1/2012 con informativa del 22 dicembre 2014,
- ✓ Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 45 del 10.2.2015, ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, con sede in Arezzo, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. B), e, in qualità di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, dell'art. 98 del Testo Unico Bancario.
- ✓ Con provvedimento della Banca d'Italia del 11.2.2015 sono stati nominati gli Organi straordinari nelle persone dei sigg. rag. Riccardo Sora e dott. Antonio Pironti, quali Commissari straordinari, e prof.ssa Paola Leone, prof. Avv. Silvio Martuccelli, e prof. Avv. Gaetano Maria Giovanni Presti, quali componenti del Comitato di Sorveglianza.
- ✓ Gli Organi straordinari si sono insediati in data 11.2.2015.

si conviene e concorda quanto segue

- a) In relazione a quanto previsto dall'accordo sindacale suddetto, per le domande di adesione al Fondo di solidarietà, con particolare riferimento alla valutazione della c.d. "tempestività" nella presentazione delle domande stesse inoltrate dai



dipendenti interessati, le Parti concordano che eventuali domande che dovessero pervenire alla struttura preposta entro il 13/3/15, convenzionalmente si intenderanno tutte come pervenute il giorno 14/3;

b) Con riferimento all'art. 9 , comma 3 dell'accordo sindacale summenzionato, le Parti nel confermare la priorità alle domande presentate dai lavoratori che fruiscono della legge 104/92 (requisito questo che dovrà essere presente sia al momento della domanda, sia al momento dell'accesso al Fondo di solidarietà) , chiariscono che per i successivi tre criteri si debba tenerne conto secondo il seguente ordine:

1) lavoratori con maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico AGO;

2) lavoratori con maggiore età anagrafica;


3) maggiore tempestività.

c) Con riferimento a quanto previsto all'art. 5 co.3) , alinea 3 e 4 (garanzia 85% - 70%) del citato Accordo, le Parti convengono che il differenziale a titolo di incentivo all'esodo, sarà erogato in unica soluzione con gli emolumenti del primo mese utile successivo alla data di esatta quantificazione da parte dell' INPS (c.d. "Comunicazione di Liquidazione" che viene inviata al diretto interessato che ha l'onere di farla pervenire alla Banca), recante l'importo effettivo dell'assegno straordinario spettante erogato dal Fondo di Solidarietà;

d) Sempre con riferimento a quanto previsto all'art. 5, co. 3), alinea 3 (garanzia 85%) del citato Accordo, le Parti convengono che anche per cifre superiori a € 2.000 di retribuzione netta e qualora l'assegno netto dovesse essere inferiore ad € 1.700, vi sia un'erogazione con le stesse modalità e caratteristiche delineate all'Accordo sopracitato tale da consentire il raggiungimento massimo pari a € 1.700 netto di assegno straordinario: anche in questo caso non saranno riconosciute somme corrispondenti ad un importo mensile netto inferiore a € 10,00;


e) In merito a quanto previsto ai sensi dell'art. 16 del citato Accordo sindacale, in materia di Banca delle Ore, le Parti nel ribadire il forte contenimento delle prestazioni straordinarie nel periodo 2015-2017, convengono che - qualora eccezionalmente dovessero essere comunque realizzate prestazioni aggiuntive - le stesse confluiranno nella banca delle ore nel corso degli esercizi 2015-2016-2017 e dovranno essere recuperate nell'anno di maturazione o, al massimo, entro i 12 mesi successivi dalla data di relativa maturazione (es. per la dotazione ex CCNL di inizio anno, per il 2015 pari a 15,5 ore, queste dovranno essere recuperate entro dicembre 2015, la prestazione aggiuntiva effettuata nel mese di maggio 2015 dovrà essere recuperata entro il 2015 o comunque al massimo entro il 30 aprile 2016);

f) La Banca si impegna ad accettare l'inoltro delle domande anche di quei colleghi che, pur non avendo oggi, nella finestra di possibile accesso al Fondo di Solidarietà, i requisiti pensionistici, potrebbero però averli con il riscatto della laurea. Suddette domande saranno condizionate all'inserimento in graduatoria per permettere ai colleghi stessi di evitare un riscatto oneroso "infruttuoso". A tale fine saranno accolte le domande di coloro che, con il riscatto del periodo di studi compiuti per il conseguimento della laurea, dovessero conseguire la pensione



entro la data del 30.06.2024. Tali domande dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del dipendente interessato con la quale lo stesso si impegni inderogabilmente al versamento di quanto richiesto dall'I.N.P.S. per il riscatto, che dovrà essere formalizzato entro la data di ingresso nel Fondo di Solidarietà e certificato all'Azienda mediante presentazione di copia dei versamenti effettuati. Le Società del Gruppo favoriranno il riscatto della laurea, concedendo, in deroga ai criteri previsti dalle vigenti normative in materia di anticipazione del t.f.r. e su specifica richiesta del dipendente interessato, una anticipazione del trattamento di fine rapporto fino ad una misura del 100% di quanto accantonato e comunque per un importo netto non superiore al relativo onere di riscatto.

Banca Etruria Società Cooperativa in Amministrazione Straordinaria
anche nella qualità di Capogruppo



La delegazione sindacale di Gruppo

Dircredito Fabi Fiba-Cisl Fisac-Cgil UilCa

